

Prot. 32028 del 17/10/2014



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- il combinato disposto degli artt. 110 e 112 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo Dell'Agenzia Nazionale;
- l'articolo 48, c. 3, lettera c), il quale prevede, tra l'altro, che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune/Provincia/Regione ove l'immobile è sito;

VISTO il Decreto emesso in data 05.02.2009 dal Tribunale di Palermo – Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento iscritto al n. 103/07 RMP, confermato dalla Corte di Appello con decreto emesso nel proc. n. 85/09 ter RRMP in data 24.02.2012 e divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di Cassazione in data 12.03.2013, con il quale è stata disposta, a carico di BOLOGNA MATTEO GIOVANNI, nato a Trappeto (PA) il 24.06.1960, la confisca, tra l'altro, del seguente cespite:

- *Unità immobiliare sita in Trappeto (PA), con accesso dalla Piazza Madonna di Fatima nr 1 e 3, composta da sei vani e mezzo, identificata in catasto al fg 6, p.lla 429, con annesso magazzino pertinenziale avente accesso da Via Raffaello Sanzio n. 34, distinto in catasto al fg 6, p.lla 2188 (I-PA-295891);*

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca rep. n. 103/2007 del 05/02/2009, disposta dal Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Erario dello Stato ed effettuata in data 20/05/2013 presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo ai nn. R.g. 24340, R.p. 18983;

VISTO che, con la nota prot. n. 15399 del 12/05/2014, l'Agenzia Nazionale ha invitato gli enti territoriali cui i beni sono destinabili a formulare una manifestazione di interesse all'utilizzo del cespite sopra indicato;

VISTA la nota n. 5343 del 23/05/2014, acquisita al prot. n. 17159 del 26/05/2014, con cui il Comune di Trappeto (PA) ha manifestato l'interesse all'assegnazione dell'immobile in argomento



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

per destinarlo secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011, ed in particolare per la realizzazione di una infrastruttura per scopi istituzionali;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

RITENUTO, nelle more della ricostituzione del Consiglio Direttivo, di procedere con urgenza alla suddetta assegnazione al fine di evitare il maturare di ulteriori oneri di gestione e manutenzione del bene a carico dell'ANBSC, e che la destinazione dello stesso è effettuata in conformità del dettato normativo;

DECRETA

l'unità immobiliare sita in Trappeto (PA), con accesso dalla Piazza Madonna di Fatima nr 1 e 3, composta da sei vani e mezzo, identificata in catasto al fg 6, p.lla 429, con annesso magazzino pertinenziale avente accesso da Via Raffaello Sanzio n. 34, distinto in catasto al fg 6, p.lla 2188 (I-PA-295891), è trasferita in via definitiva, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, al Patrimonio indisponibile del Comune di Trappeto (PA), per destinarlo secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 3, lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011, ed in particolare per la realizzazione di una infrastruttura per scopi istituzionali.

Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il presente provvedimento potrà essere revocato.

Luogo e data di protocollo

Il Referente Area Sicilia
Dott.ssa A.M. Manzo

